



Ciro Punzo

(dottore di ricerca in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense)

Ideologia del gender? Alcuni profili di ordine giuridico-canonico *

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. Concetto di identità sessuata – 3. Riverberi sul piano teologico e canonico – 4. Conclusioni.

1 - Premessa

La Comunità Europea¹ ha identificato l'esistenza di altri generi, oltre alla diade sessuata tradizionale, quali nuovi soggetti di diritti, tra i quali rientra anche quello di sposarsi, di fatto "inventando" forme di vita coniugale che si associano alla forma tradizionale, solitamente denominata "naturale", del matrimonio tra un uomo e una donna, finalizzato alla relazione stabile e alla generazione di nuove vite. Si tratta di una vera e propria "creatività" culturale rispetto alla tradizionale prassi e teoria della reciprocità naturale

* Contributo sottoposto a valutazione.

¹ Nella Dichiarazione sui Diritti umani, orientamento sessuale e identità di genere, presentata all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il 18 dicembre 2008, l'orientamento sessuale e l'identità di genere sono rientrate "a pieno titolo" tra le categorie dei diritti umani principali da proteggere in campo internazionale. Tra gli Stati oppositori vi è stata la Santa Sede, la quale «apprezza gli sforzi fatti nella Dichiarazione sui diritti umani, orientamento sessuale e identità di genere [...] per condannare ogni forma di violenza nei confronti di persone omosessuali, come pure per respingere gli Stati a prendere tutte le misure necessarie per mettere fine a tutte le pene criminali contro di esse. In particolare, le categorie "orientamento sessuale" e "identità di genere", usate nel testo, non trovano riconoscimento o chiara e condivisa definizione nella legislazione internazionale. Se esse dovessero essere prese in considerazione nella proclamazione e nella traduzione in pratica di diritti fondamentali, sarebbero causa di una seria incertezza giuridica, come pure verrebbero a minare la capacità degli Stati alla partecipazione a e alla messa in atto di nuove o già esistenti convenzioni e standard sui diritti umani. Nonostante che la Dichiarazione giustamente condanni tutte le forme di violenza contro le persone omosessuali e affermi il dovere di proteggerle da esse, il documento, considerato nella sua interezza, va aldilà di questo obiettivo e dà invece origine a incertezza delle leggi e mette in questione le norme esistenti sui diritti umani. La Santa Sede continua a sostenere che ogni segno di ingiusta discriminazione nei confronti delle persone omosessuali dev'essere evitato, e spinge gli Stati a metter fine alle pene criminali contro di esse» (in http://www.vatican.va/roman_curia/secretariat_state/2008/documents/rc_segst_20081218_statem ent-sexual-orientation_it.html).



tra uomo e donna, attuata in maniera emblematica nella vita coniugale e matrimoniale. Non è un caso che è intervenuto lo stesso Romano Pontefice, il quale ha potuto, a conclusione di ben due Sinodi² mondiali dei Vescovi, dedicati alle problematiche familiari, parlare esplicitamente di *ideologia del gender*: «Un'altra sfida emerge da varie forme di un'ideologia³, genericamente chiamata *gender*, che "nega la differenza e la reciprocità naturale di uomo e donna. Essa prospetta una società senza differenze di sesso, e svuota la base antropologica della famiglia. Questa ideologia induce progetti educativi e orientamenti legislativi che promuovono un'identità personale e un'intimità affettiva radicalmente svincolate dalla diversità biologica fra maschio e femmina. L'identità umana viene consegnata a un'opzione individualistica, anche mutevole nel tempo". È inquietante che alcune ideologie di questo tipo, che pretendono di rispondere a certe aspirazioni a volte comprensibili, cerchino di imporsi come un pensiero unico che determini anche l'educazione dei bambini»⁴. Sempre nell'*Amoris Laetitia*, il Papa scrive: "Nessuno può pensare che indebolire la famiglia come società naturale fondata sul matrimonio sia qualcosa che giova alla società. Accade il contrario: pregiudica la maturazione delle persone, la cura dei valori comunitari e lo sviluppo etico delle città e dei villaggi. Non si avverte più con chiarezza che solo l'unione esclusiva e indissolubile tra uomo e donna svolge una funzione sociale piena, essendo un impegno stabile e rendendo possibile la fecondità. Dobbiamo riconoscere la grande varietà di situazioni familiari che possono offrire una certa regola di vita, ma le unioni di fatto o tra persone dello stesso sesso, per esempio, non si possono equiparare semplicisticamente al matrimonio. Nessuna unione precaria o chiusa alla trasmissione della vita ci assicura il futuro della società. Ma chi si occupa oggi di sostenere i coniugi, di aiutarli a superare i rischi che li minacciano, di accompagnarli nel loro ruolo educativo, di stimolare la stabilità dell'unione coniugale?"⁵. Questo lavoro, anche ritornando su alcuni aspetti analizzati in una mia recente pubblicazione⁶, desidera presentare i termini in gioco di siffatta ideologia (identità sessuata,

² Sinodo dei Vescovi del 2014, dedicato alle sfide pastorali sulla famiglia e Sinodo ordinario del 2015.

³ È appropriato il termine utilizzato dal Romano Pontefice per descrivere la convinzione, radicata nella nostra società contemporanea, che esista un terzo genere sessuale, il quale ha 'necessità' di avere un 'adeguato' riconoscimento giuridico.

⁴ FRANCESCO, *Amoris laetitia. Esortazione apostolica postsinodale sull'amore nella famiglia*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2016, n. 56.

⁵ FRANCESCO, *Amoris laetitia*, cit., n. 52.

⁶ C. PUNZO, *Questioni di genere e profili giuridici e canonici dell'identità sessuata*, Artetetra Edizioni, Capua, 2016.



identità di genere, sessualità), ponendo l'attenzione su alcuni elementi teologici e canonistici.

2 - Concetto di identità sessuata

La cultura del gender, al di là dei possibili esiti ideologici lamentati dal Pontefice, desidera ripensare alle varie forme culturali e sociali che conducono la persona umana a identificarsi sessualmente, anche alla luce del fenomeno del transessualismo, che propone persone portatrici di sofferenze psico-relazionali per mancata corrispondenza tra sesso genotipico e sesso fenotipico, o per altri deficit relativi a questa sfera. In merito, il quesito fondamentale di ordine speculativo resta il seguente: come deve essere considerata l'identità sessuata, come un qualcosa di predefinito, che 'dobbiamo' necessariamente accettare, o come una sorta di modello-base, mutevole nel tempo, a seconda delle sensazioni, delle esperienze educative e sociali, dei desideri della persona, la quale, piuttosto che constatare un'indicazione "naturale" e collocarsi, anche anagraficamente, all'interno della di-polarità sessuale, apprende, per così dire, le potenzialità multiple della propria identità sessuale, fino a completare un processo di identificazione e scelta? In tal modo, tuttavia, ri-emerge il diverbio antico tra il concetto di "natura" (intesa come staticità) e quello di "cultura" (intesa come evoluzione di stili e abitudini di vita, le quali tendono a comportare una modificazione dei concetti naturali), che genera numerosi rinvii al pensiero patriarcale, al testo sacro, alle filosofie, all'antropologia culturale. Il dibattito odierno tende a esaltare la culturalità dell'identità sessuata⁷, o per meglio dire, il concetto di identità culturale del

⁷ «Ad operare, comunque, una prima sistematizzazione delle questioni dell'identità e del sé è John Locke. Con un mutamento radicale di prospettiva rispetto a Descartes, Locke osserva che il sapere nasce dall'esperienza e l'identità ha una sua determinazione evolutiva. Inoltre, solo un procedimento introspettivo e autoriflessivo consente una ricostruzione razionale di se stessi e del mondo. In *Saggio sull'intelletto umano*, Locke dimostra l'infondatezza di un concetto di identità come invariante assoluta di una sostanza immateriale, perché essa muta incessantemente nel tempo. Recuperando dalla tradizione giuridica latina il concetto di *persona*, Locke declina esplicitamente l'identità come organizzazione dinamica e temporale, senza distinguere tra aspetti soggettivi e oggettivi. Per il filosofo inglese è l'autocoscienza a definire la persona, perché la coscienza è coscienza di sé, ovvero la consapevolezza riflessiva immediata dell'esser coscienti di esser quella persona. È Dilthey (1883) a tracciare una linea netta tra le *scienze della natura* e le *scienze dello spirito* fondando una nuova epistemologia delle scienze umane. Le sue riflessioni rappresentano un forte elemento di discontinuità con la *ragion pura* kantiana che aveva posto l'indagine naturalistica a fondamento di una scienza oggettiva. Per Dilthey, invece,



genere, il quale è in netto contrasto con la tradizione religiosa cristiana, ponendo le basi per forti critiche nei confronti del modello proposto dalla Bibbia e fatto proprio dalla teologia dei sacramenti, che assegna alla diade sessuata la possibilità di elevare a sacramento l'amore stabile e fecondo tra un uomo e una donna e, se estendiamo tra i presunti 'diritti' del nuovo genus, anche quello di accedere agli ordini sacri, esclude l'accesso all'ordine di persone che non siano identificate nel sesso maschile.

In altre parole, si vuole superare il concetto consolidato dell'origine sessuata diadicamente della coppia umana (Dio ha creato l'uomo e la donna a sua immagine e somiglianza), per esaltare la "culturalità" del genere. Lo scopo di questa nuova 'tendenza', soprattutto quando diventasse, come teme papa Francesco, un'ideologia, è non solo prevaricare il concetto della diade maschile e femminile, ma arrivare ad affermare l'uguaglianza delle unioni coniugali tra omosessuali con quelle eterosessuali, al fine di creare un nuovo concetto di famiglia, o almeno di plurificarne le forme. D'altronde, lo stesso concetto, implicito nelle teorie del gender, di *tendenza* sessuale sembra avere un pregiudizio immotivato nei confronti della natura, la quale precede, invece, ogni comportamento, tendenza e orientamento; ridurre a tendenza o inclinazione una struttura naturale della persona comporta, dal punto di vista teologico, oltrepassare la nozione di "vocazione", inscritta dal Creatore nella struttura psico-antropologica della coppia originaria, fino al punto che, invece di una vocazione sessuata

all'origine della conoscenza non c'è un soggetto universale e metafisico, ma il vissuto (*Erlebnis*). Con questa mossa teorica egli aggira non solo l'opposizione dialettica tra l'Io dato *a priori* e l'oggetto naturale, ma supera anche la scissione tra soggetto e oggetto: perché il soggetto trova e definisce se stesso insieme all'oggetto e l'*Erlebnis* diviene, così, la vera misura del conoscere del mondo esterno e, inscindibilmente, dell'insieme dei processi di comprensione di sé, di ricostruzione di una vicenda personale, di una biografia fatta di eventi naturali e storici del mondo. Dal canto suo, Franz Brentano, muovendo dal concetto di *intenzionalità*, opera una radicale trasformazione del concetto di coscienza e di identità, da cui quest'ultimo discende.

In *Il principio dialogico* (1997), Martin Buber sostiene che l'individuo è un fatto dell'esistenza nella misura in cui entra in relazione di vita con altri individui. Il fatto fondamentale dell'esistenza umana è *l'uomo-con-l'uomo*. In questo senso, la radice di ogni relazione è nell'alterità, in quella sfera di interrelazione, dove *il tra* assume il valore di categoria originaria e fondante della realtà umana. Ma questa sfera di relazione – che si declina a differenti livelli e ogni volta nella singolarità di ogni esperienza umana – non è segnata da un'ininterrotta continuità, ma si costruisce, di volta in volta, sempre nuovamente, secondo l'infinita gamma dei rimandi quotidiani degli incontri umani, tra i quali si situa, sempre con inesplorate prospettive, la dimensione dialogica dell'incontro umano»: cfr. N.M. MALDONATO, *Psychologie et identité de genre*. AWAL, Editions de la Maison des Sciences de l'Homme, 31 Paris, 2005, p. 77 ss.



esperibile al momento della nascita, si avrebbe, nel corso dell'evoluzione dell'individuo, una sessualità 'trasformabile' e ciò non soltanto nella propria costruzione della personalità, ma anche nelle unioni coniugali con altri esponenti dell'umanità, fino al rischio di distruggere la figura cristiana della famiglia, caratterizzata dal dimorfismo sessuale dell'uomo e della donna, i quali, proprio grazie alla loro diversità, si completano e formano 'una sola carne'. Fu John Money che, negli anni '50 del secolo XX, introdusse i termini di identità e ruolo di genere (parole non proprio appropriate, in quanto entrambe evocano il carattere naturale sessuale). Money sostenne che la sessualità, al momento della nascita, è indifferenziata, per poi 'prendere forma' grazie alle esperienze culturali della persona. Il fulcro di questa teoria è basata sulla scoperta di fattori psicologici e sociali della sessualità⁸. Il Prof. Faggioni, contrario a questa teoria, obietta pertinentemente che

"Si ha la netta impressione di un'antropologia schizoide che, per sprigionare l'autenticità dell'uomo, finisce per esaltarne selettivamente alcune componenti estromettendone altre, senza riuscire a fonderle nell'armonia di una totalità⁹ unificata"¹⁰.

In altre parole, abbracciando la teoria del gender, si tenderebbe sia a non porre più l'accento sul principio della certezza del diritto, la quale accompagna l'essere umano sin dal momento della sua nascita, ma anche a considerare la persona, non più nella sua globalità (anche psichica), ma solamente da un punto di vista psichico.

Si può affermare che questa nuova 'teoria' ha, come premessa, la famosa frase di Simone de Beauvoir: "Donna non si nasce, lo si diventa" ("On ne naît pas femme, on le devient")¹¹. Si vuol porre l'accento su di un nuovo concetto di sessualità, influenzata non più dal riconoscimento e dal successivo percorso formativo ben delineato in merito al sesso naturale di appartenenza, ma dai procedimenti psico - relazionali della persona e dalle decisioni autonome della persona stessa. In altre parole, il sesso non viene più acquisito come un elemento ab origine dell'individuo, che deve esserne, per così dire, 'marcato', ma come una figura sociale, che prende

⁸ J. MONEY, P. TUCKER, *Essere uomo, essere donna. Uno studio sull'identità di genere*, Feltrinelli, Milano, 1989, p. 72 s.

⁹ A. PISCITELLI, *Il transessualismo. Aspetti antropologici, etici e considerazioni giuridico-canoniche*, in *Vivarium Rivista di Scienze Teologiche*, Anno XXII, n. 3, settembre-dicembre 2014, Edizioni Pubblisfera, San Giovanni in Fiore, p. 456 s.

¹⁰ M. FAGGIONI, *Il transessualismo. Questioni antropologiche, etiche e canonistiche*, in *Antonianum*, Roma, 2000, 2, p. 383 s.

¹¹ S. DE BEAUVOIR, *Il secondo sesso* (1988), Il Saggiatore, Milano 1991, p. 325.



autonomamente forma all'interno di una pluralità di possibili opzioni. Nettamente contraria è la tesi cattolica, la quale afferma che l'inclusione sessuale è un elemento immodificabile, al quale tutti gli esseri umani sono ancorati e che racchiude, dentro di sé, tutti i possibili rapporti, da estrinsecare nel percorso evolutivo ed educativo, psico-sociali dell'individuo. In questa ipotesi, si sottolinea come la stessa scienza sorregga la tesi cristiana, in quanto ognuno di noi, sin dal momento della nascita, viene identificato a livello genetico (cromosomi XX, XY), quindi anche biologico, ormonale, mentale e, successivamente, educativo, fino a diventare persona di genere maschile o femminile. Di conseguenza, è la mappatura cromosomica ricevuta dai nostri genitori, a diventare un potenziale crogiuolo di cambiamenti gonadici, anatomici, fenotipici e ormonali, costitutivi dell'individuo. La sessualità, pertanto, non diventa solo uno strumento anatomico, ma anche sociale, educativo e psicologico che trascrivono e influenzano l'elemento bio-culturale dell'individuo¹². In altre parole, la cultura rientra sempre nella natura e segue le 'bisettrici' tracciate da quest'ultima, al fine di formare la persona. Così, la naturalità della diade sessuata influenza la soggettività della propria personale identità e la differenza genital-sessuale. In definitiva, la sessualità diviene uno strumento innato dell'individuo, con cui lo stesso entra in contatto e con cui riesce a percepire le proprie sensazioni di piacere, connesse specificamente alla differenza genitale, nonché il rapporto con il cosmo, con gli altri e con Dio.

Nettamente opposta è la teoria, talvolta ideologia, del gender, la quale tende a dividere il concetto di identità dalla sessualità e tende a sostituire, alla differenza sessuale, l'indifferenza sessuale, anche al fine di superare la tendenziale violenza che caratterizzerebbe la differenza sessuale naturale, soprattutto a svantaggio delle donne e degli omosessuali. Con le parole della Butler,

“teorizzando che il genere è una costruzione sociale del tutto indipendente dal sesso, il genere stesso diventa un artificio libero da

¹² Nell'età infantile, particolarmente, come attesta la psicologia dell'età evolutiva nel primo triennio di vita, si auto-percepisce la propria configurazione genitale e comincia la lenta e progressiva costruzione dell'*orientamento sessuale personale*, ovvero prende forma l'identità di genere, da configurare come l'auto-percezione di sé, come appartenente al sesso maschile o femminile e il ruolo di genere, ossia si apprendono e maturano i comportamenti posti in essere dalla persona, per confermare la propria appartenenza a un determinato sesso, sulla base della quale il soggetto umano istituirà relazioni, anche genitali e sessuali, con altri appartenenti alla specie umana. In definitiva, mentre l'identità di genere appartiene all'ordine dell'essere o di natura, il ruolo di genere è parte integrante dell'ordine del fare, quindi anche all'ordine dei processi educativi e sociali.



vincoli. Di conseguenza, uomo e maschile potrebbero riferirsi sia a un corpo femminile che a un corpo maschile; donna e femminile, sia a un corpo maschile che a uno femminile¹³.

L'identità di genere diviene, così, 'l'erede' del movimento eco-femministico e, anche per questo, sarebbe supportato dalle agenzie dell'ONU (grazie a queste ultime, il concetto di famiglia viene applicato a ogni unione, creata da un contratto o da un consenso). Da ciò si tende a sottolineare come anche il sesso sia una 'costruzione' culturale, grazie alla quale, in passato, si solevano giustificare le stesse violenze prodotte dall'uomo sulla donna. Proprio perché qualificata come una costruzione culturale, quindi, il sesso non diventa più un'"arma" di violenza, ma un principio di autonomia e di autodeterminazione. Sul piano delle teorie psicologiche, la teoria del gender ricorda come la discrasia tra la genitalità fenotipica e la percezione che il soggetto matura sul piano psico-relazionale è stata progressivamente de-patologizzata. Quello che, fino al DSM IV, era un "disturbo dell'identità di genere" (o anche *disforia* di genere), ora viene depennato segnalando che la 'sofferenza' interiore o una profonda lacerazione, affiancata dal pensiero oppressivo di essere "nato per sbaglio con quel corpo" è a sua volta un prodotto culturale¹⁴. Con il DSM V¹⁵, non si parla più di 'devianza sessuale', né di disturbo, riducendo la stessa problematica affrontata dalla legge italiana (legge. n. 164 del 1982)¹⁶, ovvero la rettificazione chirurgica del sesso¹⁷ come semplice problema di benessere, o *salute sessuata*¹⁸. Intanto, i transessuali continuano a chiedere la

¹³ J. BUTLER, *Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity*, Routledge, New York-London 1990, p. 6.

¹⁴ A. PISCITELLI, *Il transessualismo. Aspetti antropologici*, cit., p. 451 s.

¹⁵ AMERICAN PSYCHIATRIC ASSOCIATION, *Diagnostic and statistical manual of mental disorders*, Fifth edition, Washington D.C., 2013.

¹⁶ Ai fini della certezza del diritto, in Italia vige la seguente legge, la quale ammette, con una sentenza passata in giudicato, che una persona, desiderosa di cambiare il proprio sesso di origine, ottemperi il proprio sogno, ottenendo, successivamente, anche la rettificazione anagrafica.

¹⁷ Per assicurare la certezza del diritto, le persone che non si riconoscono nel loro corpo naturale devono, ai sensi della legge n. 164 del 1982, necessariamente, con una sentenza passata in giudicato, sottoporsi all'operazione chirurgica, al fine di raggiungere l'"agognato" sesso di destinazione. Oggi, con la legge sulle unioni civili, le persone che desideravano sottoporsi alla citata operazione, al fine di creare una 'famiglia', non sono più obbligate a farlo. La legge sulle unioni civili, infatti, assicura agli appartenenti allo stesso sesso di assumere il titolo di coniuge, pur mantenendo 'inalterato' il loro sesso di nascita.

¹⁸ Alcune Università (Università degli Studi di Urbino 'Carlo Bo', con delibera 8 luglio 2014, n. 133, e Università degli Studi di Messina, con comunicazione n. 192 del 1 giugno



modificazione chirurgica del sesso (il primo intervento fu effettuato nel 1951); non mancano richieste analoghe tra i cross dresser o travestiti – di solito, maschi che indossano abiti femminili –; le drag queen; i drag king – che mettono in scena la ipermascolinità o la iperfemminilità –; i two spirits o bi-gender – che sentono di appartenere contemporaneamente al sesso maschile e al femminile –; i gender questioning – in genere, giovani che s’interrogano su quale genere riversare la propria appartenenza –; i gender variant o gender queer, che si orientano a questo o quel genere secondo modalità molto diverse. D’altronde, le gender theories affermano quanto affrontato finora, anche sulla base degli artt. 2¹⁹ e 3²⁰ Cost. In verità, però, questi parlano rispettivamente di uomo e di cittadini²¹, riferendosi all’aspetto sessuale naturale degli stessi, considerati sia come singoli (che maturano con una formazione adeguata al proprio sesso di origine) e sia come membri della collettività. La Corte Costituzionale²², nella sentenza n. 138 del 2010, ha affermato ‘

’... Orbene, per formazione sociale deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l’unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia,

2015) hanno riconosciuto il doppio libretto a studenti/studentesse con disforia di genere (in http://www.comparazioneDirittocivile.it/prova/files/parrinello_riflessioni.pdf, note nn. 91-92, p. 29 s.).

¹⁹ “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”.

²⁰ “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione; di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”.

²¹ La menzione “... senza distinzione di sesso psichico ...” non è contenuta nell’art. 3 della Costituzione.

²² Per la Cass., 21 luglio 2015, n. 15138 “È compito dei giudici valutare attentamente, che il ricorrente abbia terminato il percorso psicologico volto ad attestare l’irreversibilità della scelta” (in www.cortedicassazione.it). La Corte Cost., 5 novembre 2015, n. 221 (in www.cortecostituzionale.it), ha affermato la possibilità della rettificazione anagrafica, senza la sottoposizione alla rettificazione sessuale.



ottenendone – nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge – il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri...’’²³.

La legge Cirinnà, di cui parlerò tra breve, afferma all’art. 1 “La presente legge istituisce l’unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto’’²⁴.

Facendo una comparazione tra la sentenza suddetta della Corte Costituzionale e la legge Cirinnà, pongo in essere una serie di riflessioni: a) non è possibile menzionare (nella legge Cirinnà) gli artt. 2 e 3 della Cost., quando è evidente che gli stessi si riferiscono, in merito a quanto già detto, alla naturalità del sesso, nonché, per analogia, allo sviluppo della medesima nella propria formazione sociale; b) l’unione civile produce gli stessi effetti del matrimonio. Quest’ultimo è caratterizzato dal principio di indissolubilità, nel quale ‘vive’ l’elemento della fedeltà. Questi non è presente²⁵ nelle unioni civili e pertanto non è possibile la suddetta equiparazione; c) il non affermare espressamente che le unioni civili siano un’entità giuridica sembra un *modus* per definire le medesime come un mero riconoscimento di una situazione sociale culturale della ‘consuetudine’²⁶. Volendo specificare meglio quest’ultimo passaggio, occorre dire che prima della legge Cirinnà, con la convinzione di origine culturale che gli appartenenti allo stesso sesso dovessero avere dei diritti come quello di formare una famiglia, gli stessi iniziarono in Italia a convivere, in quanto l’istituto della famiglia presuppone l’obbligo di coabitare. Mi si potrebbe obiettare che, tralasciando la natura dialettica delle unioni civili, la sostanza non cambia, in quanto le unioni civili sono delle entità giuridiche, che producono gli stessi effetti matrimoniali e qui vi è il paradosso, in quanto l’istituto familiare ha avuto sempre le seguenti caratteristiche: naturale, eterosessuale e indissolubile, tutti criteri non esistenti nel nuovo istituto giuridico, per cui cosa si deve pensare, che è

²³ <http://www.cortecostituzionale.it/actionSchedaPronuncia.do?anno=2010&numero=138>.

²⁴ Per la legge sulle unioni civili, cfr. <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg>.

²⁵ Art. 11 della Legge Cirinnà: ‘Con la costituzione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall’unione civile deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.’, in <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg>.

²⁶ La consuetudine è la ripetizione generale e costante di dati comportamenti col convincimento che essi rispondano a un obbligo giuridico.



cambiato il concetto di famiglia? Il termine 'persona' deve essere, da oggi, assimilato a due 'sessi', uno fisico e l'altro psichico?

3 - Riverberi sul piano teologico e canonico

La problematica del genere viene correlata alla discussione antropologica e teologica, mediante la veneranda nozione di persona: un tema poliedrico, in quanto interessa sia il teologo, sia il giurista, sia lo studioso di etica. Del resto, il rischio di mancato interesse per la centralità della persona fu, in qualche modo, 'predetto' dalla *Evangelium vitae* di Giovanni Paolo II (1995²⁷) in quanto, una volta spostato il baricentro della riflessione sulla vita dal piano etico e teologico a quello materiale, le cose materiali finiscono per essere considerate più importanti delle grandezze spirituali²⁸. Questo mutamento di pensiero, omologo alla estremizzazione della teoria del progresso tecnologico, riducendo l'essere umano ad apparato bio-somatico (anche nella sua declinazione sessuale), finisce non soltanto per offuscare la risonanze personali di questo apparato, ma ipotizza, addirittura, la creazione di un super – uomo, il quale si avvicina a Dio per le sue capacità di ibridare tecnologicamente il biologico, quasi creando un iper-uomo a propria immagine e somiglianza²⁹. Il progresso della scienza e della cultura ha coniato espressioni come *transgenderismo*, *postmodern sexualities*, *queer theory*. Tutte sembrano sbandierare il superamento della declinazione sessuale naturale. E tuttavia, non riescono ancora a spiegare altri problemi, quali, ad esempio, quelli della riqualificazione dell'identità personale, o della ri-denominazione della sessualità. Sul versante teologico, il riferimento inevitabile è alla Genesi (Gn 1,27), che sostiene: «Dio creò l'uomo a sua immagine, maschio e femmina li creò». È evidente che Dio ha

²⁷ AAS 87 [1995].

²⁸ *Evangelium Vita*, in *Ench. Vat.*, 14, pp. 2234-2235.

²⁹ Cfr. E. BONCINELLI, G. SCIARRETTA, *Verso l'immortalità? La scienza e il sogno di vincere il tempo*, Raffaello Cortina Editore, Milano 2005, dove si afferma: "Dobbiamo a malincuore ammettere che una definizione dirimente ed esauriente di *vita*, valida universalmente, ancora non c'è ... il fatto è che vogliamo parlare di *vita in generale*, ma ne conosciamo un'unica manifestazione; come si pretendesse di dare la definizione di *animale*, avendo visto solo il proprio cane: inevitabilmente, quel concetto avrebbe molto di canino. Se, tuttavia, ci limitiamo al tipo di vita che popola la Terra, vedremo che, sia pure con qualche difficoltà, arriveremo a una definizione soddisfacente" (p. 79); oppure: "La vita, dunque, non è un evento finalizzato. Non vi è dubbio, però, che essa sia caratterizzata da un elevato grado di *organizzazione*. È questa la più evidente differenziante del vivente: la sua incessante capacità di conservare e trasmettere *organizzazione*" (p. 85).



voluto creare due individui che, contemporaneamente, fossero diversi (sessualmente), ma identici (nella loro umanità). Questo dimorfismo sessuale permette che la coppia di individui, pur mantenendo la propria originalità e indipendenza, si completino totalmente (avendo avuto formazioni diverse, avendo acquisito forme mentis differenti) fino a formare una sola carne³⁰. Il 'nocciolo debole' delle Scritture cristiane è rappresentato da Paolo, il quale, rivolgendo i suoi insegnamenti alle donne cristiane, le definirebbe 'inferiori' all'uomo (come si legge in 1 Tm 2, 9-15). Se ci dovessimo basare su quest'unico riferimento, allora dovremmo appoggiare l'evoluzione culturale della sessualità fino a definire che sia «oramai superata la stessa categoria della "differenza" sessuale, a vantaggio di quella di "genere" (*gender*), a prima vista più innocua, ma nei fatti più rischiosa, quando non micidiale»³¹. Le teorie sul gender, dal loro punto di vista, rifiutano di fornire una definizione di maschile o femminile: «A differenza del "sesso", che rinvia a un insieme di realtà biologiche, il "genere" farebbe riferimento a dimensioni sociali, culturali, filosofiche o religiose conferite al "sesso"»³². Spingendosi ancora più avanti,

«il "sesso", in precedenza concepito come un dato naturale invariabile, è stato ritenuto un aspetto essenzialmente plasmabile e, pertanto, mutevole. La femminilità e la maschilità sarebbero da considerarsi semplici costruzioni culturali»³³.

Nell'orizzonte filosofico, quindi, le teorie sul gender sostengono che «l'identità sessuale come scelta mobile e revocabile persino più volte nel corso della vita della stessa persona»³⁴ e questo proprio «mentre la ricerca scientifica confermava, invece, che la differenza maschio-femmina è già presente nel DNA di ogni essere umano»³⁵, facendo riemergere l'esigenza di chiarire se il DNA sia già identificato oppure è necessario interpretarlo (e quindi può essere soggetto a modifiche), a seconda delle evoluzioni culturali della persona. Le teorie sul gender, quindi, sostengono che le diversità sessuali, legate alla nascita, non sono altro che il desiderio, se esiste, di un Dio e che pertanto non devono essere considerate come 'principi inattaccabili'. Inoltre, affermano che, essendo l'identità di genere

³⁰ A. MILANO, *Donna e amore nella Bibbia. Eros, agape, persona*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2008, p. 7.

³¹ A. MILANO, *Donna e amore*, cit. 18.

³² A. MILANO, *Donna e amore*, cit.

³³ A. MILANO, *Donna e amore*, cit.

³⁴ A. MILANO, *Donna e amore*, cit., p. 21.

³⁵ A. MILANO, *Donna e amore*, cit., p. 20.



di natura culturale, occorre gettare le basi giuridiche, anche in Italia, in merito all'esistenza almeno di un terzo genere.

Siamo in presenza di questioni talmente delicate che occorre analizzare punto per punto tutte le affermazioni poste in essere dalle gender theories, anche nelle loro implicazioni teologiche, come recentemente è stato fatto. In primo luogo esse, in relazione alle stesse informazioni bibliche, si basano

«sulla diffusa convinzione che il NT, così come l'esegesi che finora l'ha interpretato, legittimerebbe la subordinazione o quantomeno la marginalità delle donne proprio approfittando del "simbolo" della paternità di Dio»³⁶

e dunque conferendo potere esclusivo agli uomini. Continuando, sul libro canonico *Apocalisse*, è stato affermato, concentrandosi sempre sul presunto 'maschilismo':

«D'accordo, è vero che, nell'intricato labirinto dell'Apocalisse, in cui sembra più facile entrare che effettivamente uscire con qualche successo ermeneutico indiscutibile, si trova pure un campionario femminile non proprio esaltante. C'è, per esempio, Gezabele, la donna che si spaccia per profetessa e seduce i credenti in Cristo»³⁷.

In altre parole,

«la tesi femminista radicale di un'ineluttabile, malvagia percezione "androcentrica" della realtà da parte degli uomini non conduce meccanicamente a una serena capacità di lettura "oggettiva", bensì, più banalmente, spinge al suo capovolgimento in una poco benigna visione "ginecentrica" da parte delle donne»³⁸.

Da qui la necessità di basarsi unicamente sui testi sacri:

«Sembrirebbe quantomeno eccessivo supporre che le femministe comprendano autenticamente se stesse e pure gli uomini, escludendo per principio il contributo degli uomini, proprio come, viceversa, sembrerebbe del tutto ingannevole e anzi stupido ritenere che gli uomini riescano a comprendere se stessi e anche le donne pure senza l'aiuto delle donne»³⁹.

Il concetto lo si può anche sintetizzare nel seguente modo:

«Ma il successo del femminismo nello sradicare la mala pianta della misoginia, a nostro parere, sarà rimandato o, peggio, vanificato se non

³⁶ A. MILANO, *Donna e amore*, cit., p. 155.

³⁷ A. MILANO, *Donna e amore*, cit., p. 245.

³⁸ A. MILANO, *Donna e amore*, cit., p. 35.

³⁹ A. MILANO, *Donna e amore*, cit.



ci si ascolterà e ci si aiuterà responsabilmente tutti, donne e uomini, in un dialogo che fin dal principio rinunci alla “violenza ermeneutica” e si faccia disponibile all’ascolto di quella sapienza racchiusa nel testo biblico e, in particolare, nel vangelo di Cristo»⁴⁰.

In definitiva, le gender theories basano, secondo la tesi teologica cristiana, le loro affermazioni secondo due postulati: a) la superiorità dell’uomo sulla donna; b) la valutazione della persona solamente da un punto di vista psichico. Per quanto riguarda il primo punto, è inutile negare il forte contributo dato dalla cultura in merito all’oppressione del genere femminile. Però, occorre sottolineare come la cultura abbia operato sempre all’interno dei ‘confini’ della natura. Per quanto riguarda il secondo punto, se si ammettesse la nuova condizione, si dovrebbero avere delle norme giuridiche talmente flessibili, che non sarebbero più valutate come i principi cardini e saldi della nostra legislazione.

Sul piano giuridico, le teorie del gender hanno, da sempre, desiderato un riconoscimento formale. Oggi, con la legge italiana sulle unioni civili, i membri dello stesso sesso possono contrarre una “unione” legalizzata, suscitando, così, una legittima domanda: vorrebbero forse il riconoscimento della loro unione, anche da un punto di vista prettamente canonistico, a sua volta collegato a una precisa teologia, le cui linee abbiamo fin qui valutato? A tal proposito, il canone 208 C.I.C. ‘83 afferma che

“Fra tutti i fedeli, in forza della loro rigenerazione in Cristo, sussiste una vera uguaglianza nella dignità e nell’agire, e per tale uguaglianza tutti cooperano all’edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno”.

Il medesimo sostiene, quindi, che fra tutti i fedeli esiste un’assoluta uguaglianza, attraverso la quale gli stessi collaborano per la ‘costruzione’ della Chiesa. Questa uguaglianza si manifesta, però, in modo diverso nell’istituto matrimoniale, dove è necessario il carattere della diversità sessuale, la quale è la caratteristica essenziale per assicurare la formazione di una sola carne e anche la parità tra il marito e la moglie. A rinforzare il concetto di diversità, abbiamo il canone 1055 C.I.C. ‘83, che così recita:

“Il patto matrimoniale con cui l’uomo e la donna stabiliscono tra di loro la comunità di tutta la vita, per sua natura ordinata al bene dei coniugi e alla procreazione ed educazione della prole, tra i battezzati è stato elevato da Cristo Signore alla dignità di sacramento”.

Le finalità del matrimonio sono, pertanto, il bene dei coniugi, l’intima comunione di vita, la procreazione e l’educazione della prole. Occorre

⁴⁰ A. MILANO, *Donna e amore*, cit., p. 370.



porre, quindi, l'accento sul fatto che i coniugi pongono in essere un completamento fisico, psichico e spirituale. In questo modo, si esalta la diversità sessuale, 'cardine' dell'*amor coniugalis*. La dottrina canonica afferma, in tal modo, che i caratteri essenziali del matrimonio sono essenzialmente tre: la qualità eterosessuale⁴¹, il carattere personale e interpersonale. Colui che, dopo essersi sottoposto all'operazione chirurgica di rettifica, raggiunge il proprio sesso di destinazione, pertanto, non potrà mai essere qualificato, fino in fondo, come un appartenente al genere sessuale raggiunto, in quanto non dispone di quella formazione e maturità psichica che si ha acquisisce sin dal momento della propria infanzia. In definitiva, i coniugi devono appartenere alla propria sessualità non solo fisicamente, ma anche intellettivamente⁴². A sostegno di ciò vi è il fatto che le proprietà essenziali del matrimonio sono: l'unità e l'indissolubilità. Con la prima, il marito e la moglie formano, come detto precedentemente, un'unica entità. Con la seconda, il vincolo matrimoniale non si può mai sciogliere⁴³. Ciò comporta l'obbligo di fedeltà per i coniugi eterosessuali, principio che non esiste, come detto precedentemente, nelle unioni civili. In definitiva, per il diritto canonico, non esiste neanche lontanamente la possibilità di un matrimonio tra due persone appartenenti allo stesso⁴⁴ sesso⁴⁵.

⁴¹ Il canone 1057 C.I.C. '83 così recita: «Il consenso matrimoniale è un atto della volontà con il quale un uomo e una donna con patto irrevocabile si danno e si ricevono reciprocamente per costituire il matrimonio».

⁴² Il Prof. Faggioni afferma che "Se un soggetto, pur corretto a forza di ormoni e chirurgia, possa costituire nel patto coniugale un partner adeguato, realizzando un'alterità piena e complementare. Non basta una tasca cutanea che possa accogliere un pene in erezione per costituire una donna in tutta la densità della sua realtà ontologica e relazionale, né basta una protesi erettile atta a penetrare per costituire un uomo, nella sua apertura sponsale alla donna ... Prima ancora della potentia in un certo sesso bisogna stabilire a qual sesso davvero appartenga il soggetto, esistendo una differenza essenziale tra potentia dubia e sexus dubius": **M.P. FAGGIONI**, *Sessualità matrimonio famiglia*, EDB, Bologna 2010, p. 347.

⁴³ Il concetto che il matrimonio duri tutta la vita veniva espresso, anche se in maniera indiretta, dall'art. 148 c.c. del 1865, che recitava: "Il matrimonio non si scioglie che colla morte di uno dei coniugi ..." (in http://www.notaio-busani.it/download/docs/CC1865_100.pdf). D'altra parte, Il canone 1057 C.I.C. '83 così recita: "Il consenso matrimoniale è un atto della volontà con il quale un uomo e una donna con patto irrevocabile si danno e si ricevono reciprocamente per costituire il matrimonio".

⁴⁴ **C. PUNZO**, *Questioni di genere*, cit., p. 29 ss.

⁴⁵ **A. PISCITELLI**, *Il transessualismo. Aspetti antropologici*, cit., p. 469 ss.



4 - Conclusioni

La Corte Europea⁴⁶ riconosce oggi 'il matrimonio' tra persone appartenenti allo stesso sesso, proprio perché esso non sarebbe vincolato da alcun genere sessuale. Infatti l'articolo 9 della Carta dei Diritti fondamentali dell'Unione Europea⁴⁷ afferma: "Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio". Invece, l'art. 8, I comma, della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali⁴⁸ recita: "Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza". L'art. 12 della medesima Convenzione sostiene: "Uomini e donne, in età matrimoniale, hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo le leggi nazionali che regolano l'esercizio di tale diritto"⁴⁹. L'Italia, seguendo le 'bisettrici' europee, ha promulgato la legge sulle unioni civili⁵⁰, che ha creato una serie di incertezze giuridiche, prima fra tutte il cambiamento lessicale dei termini marito e moglie (in quanto le persone appartenenti allo stesso sesso, unendosi civilmente, sono qualificati come coniugi⁵¹), per non parlare della possibilità che hanno i

⁴⁶ La Corte Europea dei diritti dell'uomo, sez. V, nella sentenza *Chapin e Charpentier c. Francia* del 9 giugno 2016 (ricorso n. 40183/07), sembra porre in essere un'inversione di marcia, affermando l'inesistenza dell'obbligo di introdurre il matrimonio tra persone appartenenti allo stesso sesso (in <http://www.centrostudilivaitino.it/corte-europea-dei-diritti-delluomo-non-ce-obbligo-di-introdurre-il-matrimonio-tra-persone-dello-stesso-sesso/>)

⁴⁷ Detta anche Carta di Nizza, è stata siglata prima il 7 dicembre 2000 a Nizza e successivamente a Strasburgo il 12 dicembre 2007 dal Parlamento, Commissione e Consiglio (in http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_it.pdf).

⁴⁸ Testo coordinato con gli emendamenti di cui al Protocollo n. 11 firmato a Strasburgo l'11 maggio 1994, entrato in vigore il 01 novembre 1998 (in <http://www.studiperlapace.it/documentazione/europconv.html>).

⁴⁹ <http://www.studiperlapace.it/documentazione/europconv.html>.

⁵⁰ Il 20 maggio 2016 n. 76 è stato approvato il disegno Cirinnà sulle unioni civili, entrato in vigore il 5 giugno 2016 (in <http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/05/21/16G00082/sg>).

⁵¹ L'art. 20 sulle unioni civili recita: «Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti».



nuovi 'coniugi' di adottare la prole⁵². In altre parole, l'Unione Europea e, successivamente, l'Italia hanno privato la prole della doppia genitorialità, riconoscendo il genitore omosessuale raddoppiato. A sostegno di quanto detto, vi è la Dichiarazione dei diritti del fanciullo del 1959⁵³, la quale, al sesto principio, enuncia

“il fanciullo, per lo sviluppo armonioso della sua personalità ha bisogno di amore e di comprensione. Egli deve, per quanto è possibile, crescere sotto le cure e la responsabilità dei genitori e, in ogni caso, in atmosfera d'affetto e di sicurezza materiale e morale. Salvo circostanze eccezionali, il bambino in tenera età non deve essere separato dalla madre⁵⁴”.

Mi domando, quindi, dov'è la figura della madre nelle unioni civili? Come riscoprire il vero significato della parola 'persona' anche in tali situazioni? Le persone che non si riconoscono nella loro sessualità originaria devono essere accolte dalla Chiesa, la quale esercita le funzioni materne e paterne di buon pastore⁵⁵. D'altronde

«La persona umana, creata a immagine e somiglianza di Dio, non può essere definita in modo adeguato con un riduttivo riferimento solo al suo orientamento sessuale [...]. La Chiesa rifiuta di considerare la persona puramente come un 'eterosessuale' o un 'omosessuale' e sottolinea che ognuno ha la stessa identità fondamentale: essere creatura e, per grazia, figlio di Dio, erede della vita eterna»⁵⁶.

Però, una cosa è accogliere e assistere tutti i fedeli e un'altra cosa è creare dei 'diritti' inesistenti, solo perché questi sono sorretti dai 'desideri' di singoli individui⁵⁷, tentando di scardinare e di limitare il concetto stesso di persona.

⁵² La L. 4 maggio 1983, n. 183, modificata dalla L. n.149/2001 e dalla L.19 ottobre 2015 n. 173 (al Titolo II denominato Dell'adozione, Capo I – Disposizioni generali) enuncia, al punto 6.1. quanto segue: “L'adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni. Tra i coniugi non deve sussistere e non deve avere avuto luogo negli ultimi tre anni separazione personale neppure di fatto” (in http://www.camera.it/_bicamerale/leg14/infanzia/leggi/legge184%20del%21983.htm..

⁵³ http://images.savethechildren.it/f/download/CRC/Co/Convenzione_1959.pdf.

⁵⁴ C. CARDIA, *Genitorialità e diritti dei minori*, in F. Facchini (a cura di), *Natura e cultura nella questione del genere*, Centro editoriale dehoniano, Bologna, 2015, p. 98 ss.

⁵⁵ A. PISCITELLI, *Il transsessualismo. Aspetti antropologici*, cit., p. 474 s.

⁵⁶ CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *La cura pastorale delle persone omosessuali*, Roma 1° ottobre 1986, n. 16, in *Ench. Vat.*, 10, p. 940.

⁵⁷ C. PUNZO, *Questioni di genere*, cit., p. 29 ss.



Bibliografia

F. D'Agostino (a cura di), *Identità sessuale e identità di genere*, Atti del Convegno nazionale dell'U.G.C.I., Palermo 9-11 dicembre 2010, in *Quaderni di Iustitia*, Giuffrè, Milano, 2011.

F. D'AGOSTINO, *Sessualità, omosessualità e diritto*, in **F. D'AGOSTINO, G. PIANA**, *Io vi dichiaro marito e moglie. Il dibattito sui diritti delle coppie omosessuali*, San Paolo, Cinisello Balsamo, 2013.

G. GIUSTINIANO, *Transessualità matrimonio e diritto canonico*, Laurenziana, Napoli, 1998.

J. LOCKE, *Saggio sull'intelletto umano*. Rizzoli, Milano, 1997.

E. MORIN, *L'identità umana*, Cortina, Milano, 2002.

A. PISCITELLI, *Il transessualismo. Aspetti antropologici, etici e considerazioni giuridico-canoniche*, in *Vivarium Rivista di Scienze Teologiche*, Anno XXII, n.3, settembre-dicembre 2014, Edizioni Pubblisfera, San Giovanni in Fiore.

C. PUNZO, *Questioni di genere e profili giuridici e canonici dell'identità sessuata*, Artetetra, Capua, 2016.

F. REMOTTI, *Contro l'identità*, Laterza, Roma-Bari, 1996.

Gender ideology? Some legal-canonical order profiles

ABSTRACT: Today we are facing the threat of a new *modus pensandi*, which has already achieved its objectives in Europe and in Italy: the gender theories. The latter are intended to assert the superiority of culture over nature, aiming for the recognition of the third kind. In Europe they have already succeeded in their aim, while in Italy we need to reflect more on the term person, focusing on the fact that culture must lie in the nature, only certainty of our existence. Hopefully, starting from Italy, also Europe returns 'his steps'.

Parole chiave: identità, natura, cultura, sessualità, gender